



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Via Molo Marullo, n. 06 - Telefono 090/9281110 - Numero Blu 1530

e-mail: cpmilazzo@mit.gov.it – pec: cp-milazzo@pec.mit.gov.it - sito web: www.guardiacostiera.gov.it/milazzo

“DISCIPLINA DELLO SBARCO DI PRODOTTI ITTICI NELL’APPRODO DI PATTI MARINA”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- VISTA** la legge n°283 del 30 Aprile 1962, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 59 del regolamento al Codice della Navigazione e l'art. 97 del D.P.R. 1639/1968;
- VISTO** il D.P.R. 2 Ottobre 1968, n° 1639 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTA** la legge n°131 del 05.06.2003 relativo a “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 “misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura” come modificato dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del 01 Marzo 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante le disposizioni di esenzione in materia di controllo dei pescherecci di cui all’Art.9 paragrafo 5 del Reg. CE 1224/09;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del 28 Luglio 2016 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante le misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTA** la circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 25798 del 12/12/2014;
- VISTO** il Regolamento CE n° 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO** il D.Lgs. n° 153 del 26 maggio 2004, "attuazione della Legge 7 marzo 2003, n° 38, in materia di pesca marittima”;
- VISTO** il D.Lgs n° 154 del 26 maggio 2004, "modernizzazione della pesca marittima e dell’acquacoltura”;
- VISTO** il Regolamento (CEE) n. 3703/85 (del 23 dicembre 1985);
- VISTA** la Conferenza Permanente Rep. N° 267 4 del 16/Novembre/2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, afferente i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 Giugno 2003, n° 131, avente per oggetto le "Linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria”;
- VISTO** il D. Lgs n° 193/2007 attuativo della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

- VISTO** il Regolamento CE n° 1967/2006 (c.d. Mediterraneo) relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;
- VISTA** la Legge 99/2009 (Art. 18) relativo alle "Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici;
- VISTO** il Regolamento (CE) n° 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonché il relativo regolamento di esecuzione nr. 404/2011 della Commissione;
- VISTO** il Reg. CE 1010/2009 e successive modifiche e integrazioni, recante le modalità di applicazione del Reg. CE 1005/2008 che istituisce un regime comunitario di controllo per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute DG SAN Nr. di Protocollo 25442-P in data 10.08.2010 con la quale vengono stabilite le modalità di controllo sanitari presso i punti di sbarco e sulle operazioni di trasporto di prodotti della pesca al primo stabilimento di destinazione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale in data 10 novembre 2011 recante adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale in data 28 dicembre 2011 recante le procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dall'art. 9 del D. M. 10 novembre 2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del Reg. (CE)n. 1224/09;
- VISTO** il c.d. "Pacchetto igiene" composto dai Regolamenti n° 852/04 "del 29.04.2004 - "Igiene dei prodotti alimentari" – n° 853/04 del 29.04.2004 – "Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti destinati al consumo umano" – n° 854/04 del 29.04.2004 "Norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano";
- VISTA** la C.D.M n. 47 in data 22.01.2014 e successive modifiche della Regione Siciliana - Assessorato Territorio ed Ambiente con cui si concede al Comune di Patti (ME) un'area demaniale marittima (pontile) da destinare all'utilizzo delle imbarcazioni da dare in uso ai pescatori professionisti;
- VISTA** la C.D.M. n. 10 del 01.03.2016 e successive modifiche della Regione Siciliana - Assessorato Territorio ed Ambiente con cui si concede al Comune di Patti (ME) un'area demaniale marittima (arenile) da destinare all'utilizzo delle imbarcazioni da dare in uso ai pescatori professionisti;
- VISTA** nota prot. 19747 del 01.09.2022 di questo Comando con la quale viene richiesto alla Delegazione di Spiaggia di integrare la documentazione delle aree in concessione;
- VISTO** fg. prot. n. 19698 del 01.09.2022 con la quale viene richiesto dalla Delegazione di Spiaggia di Patti all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente se le aree in concessione siano in corso di validità;
- VISTA** la nota prot. 64710 in data 06.09.2022 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente con la quale è stato confermato il regolare corso di validità delle C.D.M sopra richiamate;
- VISTO** il fg. prot. 19822 del 26.07.2022 del Comune di Patti con il quale è stato trasmesso il collaudo statico del pontile oggetto di lavori di ammodernamento approdo per pescherecci;

- VISTO** il collaudo statico a firma dell'Ing. Michele GATTO in data 26 luglio 2019 con il quale sono state collaudate, ai sensi dell'art. 67 comma 7 D.P.R. 380/2001 (art. 7 della Legge n.1086 del 05/11/1971), le strutture in acciaio realizzate per l'adeguamento ed ammodernamento dell'approdo pescherecci sito nella Marina di Patti.
- VISTO** il fg. prot. 14495 del 27.06.2022 di questo Comando con cui è stata convocata per il giorno 07.07.2022 la conferenza di servizi per individuare un tratto di arenile e pontile nelle aree in concessione al Comune di Patti, da destinare a punto di sbarco del pescato
- VISTO** il verbale della riunione tenutasi in data 07.07.2022 presso la Delegazione di Spiaggia di Patti (ME);
- CONSIDERATA** la necessità di adottare apposite misure di polizia marittima e portuale al fine di prevenire il verificarsi di incidenti nonché garantire la regolare fruizione dei tratti di banchina/arenile utilizzati quali punti di sbarco pescato;
- VISTI** gli articoli 17,28,30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI** gli atti d'Ufficio;

RENDE NOTO CHE

a partire dalla pubblicazione della presente ordinanza vengono consentite presso i "punti di sbarco del pescato" ricadenti nella marina del Comune di Patti e meglio definiti al successivo articolo 3, le operazioni di sbarco del prodotto ittico, proveniente esclusivamente dalla pesca professionale, da parte degli operatori del settore alimentare (O.S.A.) regolarmente registrati ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

E pertanto,

ORDINA

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini della presente Ordinanza, si intendono per:

- 1. PESCHERECCIO:** qualsiasi nave attrezzata per la cattura a titolo professionale o scientifico delle risorse acquatiche viventi a cui sia stata rilasciata dallo Stato italiano una licenza di pesca;
- 2. PRODOTTI ITTICI:** tutti gli animali marini o parti di essi, fatta esclusione per i mammiferi acquatici e destinati al consumo umano;
- 3. IMPRENDITORE ITTICO:** il titolare di licenza di pesca di cui all'articolo 4, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse;
- 4. PUNTO DI SBARCO:** tratto di banchina portuale o di arenile individuato dalla presente ordinanza quali luoghi dove devono avvenire le operazioni di sbarco dei prodotti ittici;

5. **SBARCO IN BANCHINA:** scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita;
6. **CONSUMATORE FINALE:** il consumatore finale di un prodotto della pesca e dell'acquacoltura che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività di impresa del settore alimentare;
7. **PRIMI ACQUIRENTI:** gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita;
8. **PRIMA VENDITA:** vendita dal peschereccio al primo operatore, sia esso un dettagliante oppure un grossista;
9. **PRODUZIONE PRIMARIA (Reg. CE 178/02 art. 3 punto 17):** comprende le attività di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca, in vista dell'immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse e svolte a bordo di navi da pesca (macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento). Tali operazioni includono, inoltre, il trasporto ed il magazzinaggio dei prodotti della pesca dal luogo di produzione al primo stabilimento di spedizione;
10. **COMMERCIALIZZAZIONE:** qualsiasi forma d'immissione nel mercato dei prodotti ittici. Per commercio al "dettaglio" si intende la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e di istituzioni, i ristoranti e le strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

La presente Ordinanza si applica alle unità da pesca autorizzate alle catture di specie ittiche che effettuano e/o intendano effettuare operazioni di sbarco/travasamento e commercializzazione di prodotti della pesca nei porti/approdi designati, ricadenti nel Circondario marittimo di Milazzo, in applicazione delle norme stabilite nei vigenti Regolamenti Comunitari ed alla normativa nazionale in vigore. Per quanto riguarda specificatamente, le operazioni di sbarco del prodotto ittico catturato, le stesse sono da effettuarsi **esclusivamente** presso i tratti di banchina/arenile individuati dalla presente Ordinanza nel successivo articolo 3.

Articolo 3 (Punti di sbarco)

Nel Comune di Patti è consentito lo sbarco dei prodotti ittici catturati, unicamente presso le seguenti banchine/tratti di arenile meglio individuati negli allegati stralci planimetrici che costituiscono parte integrante della presente ordinanza:

PATTI	a) pontile metallico di approdo oggetto di concessione demaniale, per tutte le 24 ore di ogni singola giornata dell'intero anno solare. b) Area destinata a ricovero, alaggio e varo delle imbarcazioni limitatamente all'area ricompresa nella fascia di metri lineari 50 (cinquanta) di distanza ad est dal pontile metallico, per tutte le 24 ore di ogni singola giornata dell'intero anno solare. c) restanti aree in concessione, non ricadenti nell'ambito delle zone di cui al sopra richiamato punto b), per tutte le 24 ore di ogni singola giornata nella stagione non balneare e dalle 19.00 alle 09.00 durante la stagione balneare.
--------------	---

Il Comune di Patti, nella sua qualità di concessionario p.t. delle aree in parola, dovrà provvedere alla collocazione ed alla manutenzione della segnaletica (orizzontale e verticale) e della cartellonistica che indica e disciplina i punti di sbarco, nonché l'adeguamento alle norme vigenti dei predetti punti di sbarco. Inoltre il Comune di Patti dovrà aver cura di regolamentare le modalità di gestione delle aree anche al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle strutture, prevedendo di interdirne l'uso delle stesse allorquando dovessero venir meno i presupposti tecnici posti alla base dei provvedimenti in premessa richiamati (Collaudo, CDM, Verbalì di sopralluogo, etc).

Articolo 4 (Deroghe)

Il Comandante del Porto, per ragioni di sicurezza, può consentire occasionalmente, lo sbarco del pescato in altri punti ritenuti idonei, qualora ciò sia ritenuto necessario a causa di impedimenti o di altri particolari motivi che non consentano l'effettuazione di tali operazioni nei punti di sbarco di cui all'art. 3. Di quanto sopra dovrà comunque essere notiziata preventivamente l'Autorità Sanitaria Provinciale - ASP – Servizio Veterinario ed eventuali Organi/Enti deputati all'attività di controllo sulle attività di pesca.

Articolo 5 (Prescrizioni per le operazioni di sbarco)

Durante le operazioni di sbarco in banchina/arenile del prodotto ittico per il successivo carico su vettori stradali, dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico - sanitaria. I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti ittici dovranno inoltre essere in regola con la normativa in materia di circolazione stradale ed adempiere a tutte le formalità relative all'ingresso in area portuale. È fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) è vietato sostare presso le banchine portuali oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di sbarco;
- b) è vietato sversare in banchina, a mare o sull'arenile, qualunque residuo liquido /solido, derivante dalle operazioni di sbarco dalle unità da pesca ai mezzi, ovvero dallo scongelamento del pescato all'atto del posizionamento negli appositi contenitori/imballaggi per il trasporto;
- c) sono vietate le lavorazioni del prodotto in banchina, la sua manipolazione, l'incassettamento, l'aggiunta di additivi e l'immissione di prodotti ittici in acqua refrigerata;
- d) le operazioni di sbarco possono iniziare solo previo spegnimento dei motori dell'unità da pesca e del vettore terrestre adibito al trasporto del prodotto ittico;
- e) evitare il deterioramento o la contaminazione del prodotto ittico attraverso l'utilizzo di attrezzature e mezzi idonei, di personale autorizzato e di corrette prassi igieniche e garantendo la continuità della c.d. "catena del freddo"
- f) pulire il tratto di banchina/arenile utilizzato al termine delle operazioni di sbarco.
- g) al momento dell'arrivo in banchina – prima delle operazioni di sbarco – il comandante dell'unità da pesca dovrà già aver compilato (in forma cartacea/elettronica) i documenti previsti dalla normativa vigente, ovvero il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco;
- h) Mantenere separati, nello spazio o nel tempo, lo scarico dei prodotti della pesca e l'approvvigionamento di carburante;

Articolo 6 (Vendita diretta di piccoli quantitativi di pescato)

La cessione diretta del pescato al consumatore da bordo del peschereccio è esercitabile esclusivamente in orari diurni e per piccoli quantitativi, vale a dire con un peso non superiore a 100 kg peschereccio/giorno e purché non superino un valore pari ad € 50,00 al giorno per consumatore finale.

L'imprenditore ittico deve comunque applicare nella sua attività le regole di igiene di base e le buone prassi igieniche, di cui all'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 852/2004, nonché i requisiti specifici del Regolamento (CE) n. 853/2004. Dovranno quindi essere utilizzati apprestamenti conformi alla normativa sanitaria, ed in particolare al c.d. "Pacchetto Igiene", sotto la vigilanza dell'Autorità Sanitaria ed a condizione che, ove avverrà la vendita, vi sia una copertura, anche precaria, per i raggi solari.

Resta ferma l'applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia fiscale, concernenti la vendita di prodotti ittici.

La suddetta vendita diretta deve avvenire nelle immediate vicinanze del peschereccio che, durante le operazioni di vendita dovrà rimanere ormeggiato in banchina/alato in spiaggia e l'attività potrà essere effettuata solo dal personale marittimo regolarmente imbarcato nell'unità da pesca. La vendita diretta di pescato da parte di terzi costituisce violazione della presente Ordinanza.

E' vietata la vendita di pesce eviscerato o ulteriormente manipolato.

Articolo 7 **(Comunicazioni preventive)**

I Comandanti delle unità da pesca devono comunicare, un'ora prima dell'ingresso in porto, a mezzo VHF o telefono, alla Capitaneria di Porto di Milazzo ed in orario di Ufficio alla Delegazione di Spiaggia di Patti Marina (telefonicamente), l'intenzione di effettuare le operazioni di sbarco del pescato.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dai Comandanti di unità da pesca in transito, iscritti in altri Compartimenti Marittimi, che intendano effettuare lo sbarco dei prodotti ittici nelle zone indicate nella presente ordinanza.

Articolo 8 **(Controllo delle catture - Compilazione "Logbook" e "Dichiarazione di sbarco)**

A norma del Regolamento CE 1224/2009 e del Regolamento CE 404/2011, è fatto obbligo, ai Comandanti delle Unità da Pesca con lunghezza maggiore di 10 mt (LFT), di annotare sul "Giornale di Bordo" (Elettronico o cartaceo modello atlantico) i quantitativi di pescato, superiori ai 50 Kg in peso fresco, delle specie ittiche indicate nella tabella facente parte integrante del giornale di pesca;

A norma del Regolamento CE 1224/2009 e del Regolamento CE 404/2011, è fatto obbligo, ai Comandanti delle Unità da Pesca con lunghezza maggiore di 10 mt (LFT), di redigere la dichiarazione di sbarco in cui vi sono annotati tutti i prodotti ittici sbarcati inclusi anche i prodotti ittici non annotati sul giornale di bordo (inferiori a 50 kg).

Articolo 9 **(Prescrizioni per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca)**

Fermo restando che i veicoli adibiti al trasporto dei prodotti ittici devono rispettare le vigenti normative in materia di circolazione stradale e nello specifico di accesso alle aree portuali, nonché alle prescrizioni di natura igienico sanitaria, ai conducenti dei predetti mezzi è fatto assoluto divieto di:

- sostare, con i veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca, sulle banchine portuali oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di travaso dei prodotti ittici;

- sversare in banchina e/o in mare qualunque residuo liquido e non derivante dalle operazioni di travaso dalle unità da pesca ai mezzi, ovvero dallo scongelamento del pescato all'atto del posizionamento negli appositi contenitori/imballaggi per il trasporto.

Articolo 10 (Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero non sia espressamente richiamato dalle disposizioni di legge in premessa citate, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione per inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dettate dall'Autorità Marittima,

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

La pubblicità del presente provvedimento verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Milazzo, all'albo Pretorio del Comune di Milazzo, l'inclusione sul sito istituzionale www.milazzo.guardiacostiera.it e l'invio alle associazioni di categoria.

Articolo 11 (Disposizioni finali)

I punti di sbarco della presente ordinanza dovranno considerarsi in aggiunta ai punti di sbarco del pescato in tal senso definiti dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 17/2020 di questo Comando ed in premessa citata.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimiliano MEZZANI